

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5063 del 18/09/2024
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, EX ART. 3 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA "OSEKA MALGORZATA" PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI "COLTIVAZIONI MISTE E AGRITURISMO" PRESSO L'INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI TRAVO, LOC. I BERTONI SNC.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5181 del 13/09/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno diciotto SETTEMBRE 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, EX ART. 3 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA "OSEKA MALGORZATA" PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI "COLTIVAZIONI MISTE E AGRITURISMO" PRESSO L'INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI TRAVO, LOC. I BERTONI SNC.

## LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

### Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6- 2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

### Premesso che:

- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 93854 del 22/05/2024, il Suap dell'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta ha trasmesso l'istanza, presentata dalla ditta "OSEKA MALGORZATA" (P.I. 01224280337), con sede legale a Travo, Loc. Villa Nera n. 9, finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex art. 3 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, per l'attività di "coltivazioni miste e agriturismo" da svolgersi presso l'insediamento ubicato in Comune di Travo (PC), Loc. I Bertoni snc, per il seguente titolo in materia ambientale:
  - art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico S1 di acque reflue domestiche avente recapito su suolo attraverso condotta disperdente;

### Considerato che:

- con nota prot. n. 108379 del 12/06/2024 è stata richiesta alla ditta la documentazione a perfezionamento e completamento dell'istanza;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 124180 del 05/07/2024 è stata acquisita la documentazione a perfezionamento e completamento dell'istanza;
- con nota prot. n. 127581 in data 11/07/2024 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90;

**Rilevato che** dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice scarichi (rif. Attività n. 9 del 06/09/2024 Sinadoc 19971/2024) risulta che:

- dall'insediamento origina uno scarico di acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici dei 4 fabbricati presenti, trattate mediante un sistema di depurazione (avente potenzialità pari a 16 A.E.) costituito da n° 4 fosse Imhoff, n° 4 degrassatori ed un filtro percolatore aerobico;

- le acque reflue domestiche in uscita dal sopra descritto impianto di trattamento, recapitano su suolo tramite sistema di sub-irrigazione con condotta disperdente avente una lunghezza di m. 100;

**Atteso che:**

- con nota prot. n.127575 in data 11/07/2024 è stato richiesto al Comune di Travo, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. n. 3/99, il rilascio dell'Autorizzazione per lo scarico S1 di acque reflue domestiche recapitante sul suolo attraverso condotta disperdente;
- il suddetto Comune non ha dato riscontro entro i termini, alla richiesta di rilascio dell'Autorizzazione sopra citata e pertanto, in base a quanto disposto dall'art. 17-bis comma 2 della L. 241/1990, la stessa si intende acquisita;

**Dato atto** che in data 26/05/2024 è stata acquisita la Comunicazione Antimafia richiesta ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011, tramite consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) PR\_PCUTG\_Ingresso\_0023812\_20240523, dalla quale si rileva che per la ditta in oggetto non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia);

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto;

**Richiamati** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Dichiarato** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

Su proposta del Responsabile del Procedimento;

**DETERMINA**

per quanto indicato in narrativa

**1. di adottare**, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della ditta "OSEKA MALGORZATA" (P.I. 01224280337), con sede legale a Travo, Loc. Villa Nera n. 9, per l'attività di "coltivazioni miste e agriturismo" da svolgersi presso l'insediamento ubicato in Comune di Travo (PC), Loc. I Bertoni snc, comprendente il seguente titolo in materia ambientale:

- art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*, per lo scarico S1 di acque reflue domestiche avente recapito su suolo attraverso condotta disperdente;

**2. di impartire**, per lo scarico S1 di acque reflue domestiche avente recapito su suolo attraverso condotta disperdente, le seguenti **prescrizioni**:

- a) il numero degli A.E. serviti non può superare in alcun caso la massima potenzialità depurativa per la quale il sistema di trattamento è stato dimensionato;
- b) la sommità della trincea deve risultare sempre rilevata rispetto al terreno adiacente in modo da evitare la formazione di avvallamenti e quindi di linee di compluvio e penetrazione delle acque meteoriche nella rete drenante;
- c) il sistema disperdente di sub-irrigazione deve mantenere nel tempo le caratteristiche tecniche per un corretto funzionamento che garantisca anche l'impossibilità di interferire con la falda sottostante;
- d) il sistema disperdente deve essere collocato lontano da fabbricati, aree pavimentate o altro che possa impedire il passaggio dell'aria nel terreno. Inoltre deve essere rispettata una distanza minima da pozzi, condotte, serbatoi o altre opere destinate al servizio di acqua potabile: in particolare tale distanza dovrà essere di 30 m per le opere private e 200 m per le opere pubbliche;
- e) dovrà essere prevista una distanza minima di 30 m. tra il sistema di sub-irrigazione ed una qualsiasi altra condotta, serbatoio o altra opera destinata al servizio di acqua potabile;
- f) il sifone di cacciata, atto a garantire un'uniforme distribuzione del liquame lungo tutta la condotta disperdente, deve funzionare regolarmente;
- g) la condotta disperdente in progetto dovrà avere una pendenza fra lo 0,2% e 0,5% ed essere posta in trincea di adeguata profondità, non inferiore a 60 cm e non superiore a 80 cm, con larghezza alla base di almeno 40 cm. Il fondo della trincea per almeno 30 cm dovrà risultare occupato da un letto di pietrisco di tipo lavato della

pezzatura 40/70;

h) allo scopo di impedire intasamenti del terreno sovrastante ed al contempo garantire un'adeguata aerazione del sistema drenante, la parte superiore della massa ghiaiosa, prima di essere ricoperta dal terreno di scavo, dovrà essere protetta da uno stato di materiale idoneo allo scopo (es. tessuto non tessuto). Deve essere verificato periodicamente che non vi siano intasamenti del pietrisco o del terreno sottostante e che non si manifestino impaludamenti superficiali;

i) la distanza tra il fondo della trincea disperdente e il livello massimo della falda acquifera non dovrà risultare inferiore ad 1 metro dal piano campagna (considerato nelle condizioni di massima morbida) e perciò dovrà essere verificato che nel tempo non avvengano progressivi innalzamenti della falda;

j) le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali dei pozzetti degrassatori, delle fosse Imhoff e del filtro percolatore aerobico devono essere conformi a quanto indicato ai punti 1, 2 e 4 della Tabella A della Deliberazione G.R. n° 1053/2003;

k) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia di tutti gli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo dei degrassatori, così come si dovrà provvedere all'espurgo dei fanghi dalle fosse Imhoff e alla periodica pulizia del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;

l) deve essere preventivamente comunicata al Comune di Travo e all'ARPAE (SAC e ST) ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

**3. di fare salvo che** fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;

#### **4. di dare atto che:**

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta, per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P. ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte del Suap dell'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

#### **Si rende noto che:**

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE

adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente  
Dott.ssa Anna Callegari  
Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**